

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sez. Civ. - Ufficio Espropriazioni Immobiliari

R.G. Esec. n. 420/2019

Il giudice dell'esecuzione Dr. Mario Ciccarelli, in sostituzione del G.E. titolare della procedura esecutiva recante l'iscrizione al ruolo indicata in epigrafe;
letti gli atti;

letta l'istanza depositata dal creditore intervenuto GRIM S.r.l., surrogatosi al precedente rinunciante, in data 19 gennaio 2021 volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.;

considerato che l'art. 624-bis c.p.c. prevede la possibilità di sospendere il processo esecutivo fino a ventiquattro mesi, con provvedimento del G.E., dietro istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ovvero, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge in considerazione della rinuncia agli atti esecutivi spiegata dal precedente in data 18 febbraio 2021 e della inidoneità del credito azionato dall'Agente della riscossione in via di intervento a portare avanti la procedura di propria autonoma iniziativa;

ritenuto, però, che la sospensione non potrà eccedere il limite massimo di legge, decorrente dalla data di presentazione della istanza, sicchè potrà trovare accoglimento sino al 19 gennaio 2024, non già alla diversa data indicata dalla parte istante (30 gennaio 2024);

ritenuto che la dispendiosa sospensione renda, allo stato, non più attuale l'interesse della custodia a promuovere il procedimento di sfratto per morosità del Lotto 2 di cui al recente provvedimento del 17 gennaio 2022;



ritenuto, per l'effetto, che il difensore nominato nell'interesse della procedura debba ritenersi alla attualità esonerato dal compimento dell'attività devoluta;

evidenziato che non possa trovare accoglimento, in difetto di adesione di tutte le parti creditrici (quindi anche dell'Agente della riscossione), la richiesta del creditore istante di liquidare il compenso in favore del custode e professionista delegato mediante prelievo dal libretto della procedura in quanto gli importi ivi depositati allo stato non sono nella esclusiva disponibilità dell'esecutato e del creditore surrogatosi al procedente e nella ipotesi di chiusura anticipata dell'espropriazione come conseguenza della sospensione, (si ripete) in difetto di diverso accordo tra tutte le parti, le somme andranno assegnate all'esecutato;

invitate pertanto le parti, laddove interessate all'emissione dei decreti di liquidazione nella presente fase procedurale, a depositare accordo congiunto di regolamentazione delle stesse, in mancanza del quale l'onere del pagamento non potrà che seguire la disciplina ordinaria ed essere posto quindi a carico del creditore procedente;

valutata l'opportunità, in attesa delle predette eventuali determinazioni delle parti, di acquisire le istanze di liquidazione del custode e professionista delegato alla vendita;

SOSPENDE

il processo per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e, quindi, fino al 19 gennaio 2024;

DISPONE

che entro cinque giorni da oggi il presente provvedimento sia comunicato al professionista delegato alla vendita;

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art. 630 c.p.c.;

AVVISA



che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

ESONERA

l'Avv.to Stefania Scotto di Ciccariello dall'incarico conferito di legale della custodia al fine di promuovere procedimento di sfratto per morosità, revocando così il provvedimento del 17 gennaio 2022.

INVITA

il custode e professionista delegato alla vendita a depositare le istanze di liquidazione per l'attività compiuta.

Si comunichi al creditore, al debitore, al professionista delegato alla vendita ed al legale della custodia.

Manda altresì alla cancelleria per la restituzione del fascicolo al G.E. titolare.

Napoli, 20/01/2022

Il giudice dell'esecuzione

(Dr. Mario Ciccarelli)